

**REGOLAMENTO PER L'AUTORIZZAZIONE
DELL'INSTALLAZIONE DELLA SEGNALETICA DI
PASSO CARRABILE**

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.--- DEL

Art. 1
Contenuto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina il rilascio dell'autorizzazione per l'istallazione della segnaletica sui nuovi accessi e passi carrabili, nonché la regolarizzazione di quelli preesistenti all'entrata in vigore del Regolamento, ad integrazione ed esecuzione della normativa prevista dal codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione.

Art. 2
Fondamenti normativi

- Disposizioni di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada" e relativo "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada", emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i.;
- Disposizioni dettate dal "Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (ai sensi della LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160., artt. 816-836)", approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 01/03/2021.

Art. 3
Definizione di passo carrabile e di accesso

1. Si definiscono accessi, le immissioni, dalla proprietà privata sulle strade od aree aperte all'uso pubblico, di larghezza inferiore o uguale a ml. 1,50 o che pur superiore a tale larghezza, sia per caratteristiche costruttive sia per la destinazione degli ambienti serviti (es. accessi a esercizi pubblici ecc.) non consentono il transito con veicoli.
2. Per passo carrabile si intende l'accesso sulle strade od aree aperte all'uso pubblico che consente il transito, anche saltuario, di veicoli.
3. I passi carrabili sono sostanzialmente di due tipi:
 - A. Passi carrabili individuati da apposito manufatto stradale costituito generalmente da listoni di pietra od altro materiale, abbassamenti od intervalli lasciati nei marciapiedi o comunque da modifiche del piano stradale intese a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Appartengono a questa categoria anche i passi carrabili che interessano percorsi riservati pedonali o ciclabili individuati dalla sola segnaletica stradale e da modifiche realizzate mediante l'istallazione di dissuasori o elementi delimitanti i percorsi pedonali.
 - B. Passi carrabili privi di manufatto a "raso" con il manto stradale o comunque privi di un'opera visibile e che non interessino percorsi pedonali (la banchina stradale non costituisce manufatto o percorso pedonale riservato).
4. Nella zona immediatamente antistante i passi carrabili autorizzati, vige il divieto di sosta, evidenziato con l'apposito segnale di cui all'art. 120, figura II.78 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada

Art. 4
Autorizzazione alla costruzione

Per la realizzazione di nuovi passi carrabili, per effettuare trasformazioni o variazioni a quelli esistenti sulle strade comunali è necessaria la preventiva autorizzazione da parte del Settore Edilizia Privata del Comune. L'autorizzazione di cui al presente articolo è rilasciata nel rispetto delle vigenti normative edilizie, urbanistiche, del presente regolamento, del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285 del 30/04/1991) e del relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. n. 495 del 16/12/1992).

I passi carrabili devono essere realizzati tenute presenti le seguenti prescrizioni:

a) devono essere distanti dalle intersezioni almeno mt. 12 e, in ogni caso, devono essere visibili da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima;

b) deve consentire l'accesso ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli;

c) qualora l'accesso alle proprietà laterali sia destinato anche a notevole traffico pedonale, deve essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale;

d) qualora l'accesso dei veicoli alla proprietà laterale avvenga direttamente dalla strada, il passo carrabile, oltre che nel rispetto delle condizioni previste nella lettera b) deve essere realizzato in modo da favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale.

Art. 5

Regime autorizzatorio per l'installazione della segnaletica

1. I passi carrabili che si immettono su strade, ai sensi dell'art. 22 del Codice della Strada, possono essere individuati con apposito segnale stradale, previa autorizzazione dell'Ente proprietario della strada.

2. Sulle strade di proprietà comunale o di altri Enti ricadenti all'interno del centro abitato delimitato ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 285/92, o private aperte al pubblico transito, il rilascio della segnaletica viene rilasciata da parte del Settore Polizia Locale del Comune.

3. Per le strade di proprietà di altri Enti ricadenti fuori dal centro abitato delimitato ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 285/92, la competenza al rilascio dell'autorizzazione è dell'Ente proprietario della strada cui dovranno essere inoltrate le relative richieste.

4. I passi carrabili esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, ove non già autorizzati ai fini edilizi, al fine di conseguire l'autorizzazione all'installazione della segnaletica di passo carraio, dovranno essere prima regolarizzati presso il Settore Edilizia Privata del Comune.

5. L'autorizzazione all'installazione della segnaletica di passo carraio è rilasciata, oltre che nel rispetto del presente Regolamento, anche in osservanza della vigente normativa edilizia ed urbanistica, del Codice della Strada e con particolare riferimento all'art. 46 del relativo Regolamento d'esecuzione di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

Art. 6

Presentazione della domanda al Comune

1. Le domande di autorizzazione all'installazione della segnaletica di passo carrabile, devono essere corredate da adeguata documentazione e dall'impegno del richiedente a sostenere tutte le spese di sopralluogo e di istruttoria la cui entità sarà fissata con deliberazione della Giunta Comunale, da aggiornarsi periodicamente, che stabilisce le modalità di versamento e l'importo da richiedersi all'interessato. Si ricorda, inoltre, che

sulle istanze presentate dai cittadini per ottenere un provvedimento autorizzativo di passo carrabile (sia di nuova istituzione che in via di regolarizzazione) è dovuta, fin dall'origine, l'imposta di bollo a norma del D.P.R. n. 642/1972. All'imposta di bollo è assoggettato anche l'atto autorizzativo. La richiesta di autorizzazione deve essere presentata all'Ufficio Protocollo o via PEC.

Art. 7
Rilascio o diniego
dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione dovrà indicare le condizioni e prescrizioni di carattere tecnico e amministrativo, nonché la durata, che non potrà comunque eccedere gli anni ventinove (sono rinnovabili alla loro scadenza).
2. Il relativo procedimento deve essere concluso, mediante espresso provvedimento di autorizzazione o di diniego, nel termine massimo di 60 giorni, decorrenti dalla data di presentazione della domanda da parte dell'interessato. Il Settore Tecnico Edilizia Privata, entro 20 giorni dalla richiesta di conformità edilizia del passo carraio, inoltrata dal Settore Polizia Locale, dovrà fornire il proprio parere. Trascorso infruttuosamente il termine predetto il parere si intende favorevole.
3. In caso di diniego sono comunicati all'interessato, con atto formale, i motivi del diniego medesimo con le modalità previste ai sensi dell'art. 2 della legge 241/90.
4. L'autorizzazione potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che il Comune sia tenuto a corrispondere alcun indennizzo.

Art. 8
Passo carrabile di accesso a più proprietà

1. Nel caso che più proprietà immobiliari si servano di un unico passo carrabile, gli oneri sono dovuti in solido dai rispettivi proprietari.

Art. 9
Passi Carrabili esistenti

1. I proprietari di immobili con passi carrabili già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento e comunque, rispondenti ai requisiti di passo o accesso carrabile e non ancora autorizzati, devono procedere alla loro regolarizzazione, previa presentazione di regolare istanza da inoltrare all'ufficio urbanistica. Ad avvenuta regolarizzazione l'ufficio Polizia Locale potrà curare il rilascio dell'autorizzazione all'installazione della segnaletica di passo carraio e alla consegna del relativo segnale.
2. Per i passi carrabili e gli accessi già esistenti alla data di entrata in vigore del Nuovo Codice della Strada (01/01/1993) per i quali era già stato acquisito un titolo edilizio, senza che si è stata rilasciata però alcuna autorizzazione, previo parere dei competenti organi, può prevedere distanze inferiori a quelle fissate dal Regolamento di attuazione del Codice della Strada nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento di cui all'articolo 22 comma 2 del Codice della Strada, accertata da parte dell'ente e a condizione che nel caso non sia possibile l'arretramento del passo o accesso, questo sia dotato di sistema di apertura automatica.
3. L'Amministrazione comunale si riserva di respingere l'istanza di regolarizzazione per motivi di interesse pubblico con apposito provvedimento adottato previo parere degli Uffici interessati, ciascuno per le proprie competenze.

Art. 10
Trasferimento di titolarità

1. L'autorizzazione all'installazione della segnaletica di passo carraio non è trasferibile a terzi, se non a mezzo di richiesta di trasferimento della titolarità che dovrà essere autorizzata dall'Amministrazione Comunale.
2. L'istanza di trasferimento della titolarità dell'autorizzazione dovrà essere presentata in bollo, da presentarsi esclusivamente secondo il modello allegato al presente Regolamento, deve essere inoltrata dal subentrante allegando copia del titolo che giustifica la richiesta di variazione (atto di compravendita, denuncia di successione, contratto di locazione, ecc.).
3. Per ottenere il trasferimento di titolarità non devono essere intercorse modifiche dello stato dei luoghi.
4. Qualora il passo carraio non venga più utilizzato o l'area privata non posseda più i requisiti per poter permettere la sosta di veicoli, il proprietario è tenuto a presentare una comunicazione di rinuncia e contestualmente provvede alla restituzione del segnale.

Art. 11
Rilascio del segnale indicatore

1. E' fatto obbligo al concessionario di apporre sul fronte dell'area servita dal passo carrabile, il segnale indicatore rilasciato dall'Ente.
2. Esso va posto sulla linea di confine tra la proprietà privata relativa al passo carrabile e la pubblica via, ben evidente per chi transita sulla strada,
3. il segnale indicatore dovrà possedere i requisiti di cui all'art. 120 del regolamento di attuazione del codice della strada e dovrà essere completato a cura del concessionario con l'indicazione del numero dell'autorizzazione e della relativa data di attuazione.
4. L'impiego di segnaletica non regolamentare costituisce illecito amministrativo con conseguenti sanzioni a carico dei contravventori (artt. 38 e 45 Codice della Strada).
5. In caso di furto del segnale, il titolare della concessione dovrà richiedere un nuovo segnale, previa esibizione:
 - a) della copia di denuncia di furto presentata alle autorità competenti;
 - b) della copia del provvedimento di concessione del vecchio segnale;
 - c) copia della ricevuta di versamento attestante il pagamento del costo del nuovo segnale.
6. Il nuovo cartello dovrà essere completato a cura del concessionario con l'indicazione dell'originario numero dell'autorizzazione e della data di adozione.
7. Nel caso in cui non si riuscisse a reperire gli estremi dell'atto autorizzatorio che riporti il numero originario, è necessario presentare una nuova richiesta.
8. Il concessionario, dopo il rilascio e l'apposizione del segnale indicatore, avrà facoltà di chiedere al Settore Tecnico che segue la segnaletica, qualora abbia difficoltà di accesso, la realizzazione a propria cura e spese, in corrispondenza dell'accesso, la realizzazione di segnaletica orizzontale con appendici laterali su entrambi i lati del passo carraio, al fine di garantirsi lo spazio di manovra.

Art. 12
Sanzioni
i


Le violazioni alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto costituisca reato o violazione alle disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione e ad altre leggi e disposizioni speciali, sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, con le procedure di cui

alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni. Oltre al pagamento della sanzione prevista, la competente autorità comunale può ordinare la rimessa in pristino deiluoghi.

Art. 11
Entrata in
vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo dieci giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio on-line dell'ente.

Allegato (A)



Comune di Vigodarzere

Settore Polizia Locale

Via Ca' Pisani n. 74

35010

VIGODARZERE

OGGETTO: DOMANDA PER IL RILASCIO O LA VOLTURAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE DELLA SEGNALETICA DI PASSO CARRABILE.

Il/la sottoscritto/a
nato/a il residente a
in via n. CAP
tel..... cell..... e-mail..... fax

proprietario/a
codice fiscale:

amministratore del condominio
codice fiscale:
sede.....

rappresentante legale della società
codice fiscale/partita IVA
sede.....

CHIEDE,

- il rilascio dell'autorizzazione all'installazione della segnaletica di passo carrabile
- il rilascio della tabella segnaletica
- il cambio di intestazione dell'autorizzazione n.

relativa a:

n.passo carrabile di mt. lineariin vian.
ubicazione catastale: N.C.T. foglio mapp.
N.C.E.U. sez. foglio mapp.

n.passo carrabile di mt. lineariin vian.ubicazione
catastale: N.C.T. foglio mapp.
N.C.E.U. sez. foglio mapp.

- ad uso abitazione privata ad uso pubblico ad uso attività economica
- con marciapiede o altro manufatto;
- a raso o a filo manto stradale;
- con sottoportico
- centro abitato fuori centro abitato

Allo scopo si allega **dichiarazione sostitutiva di atto notorio e documentazione fotografica.**
Vigodarzere, lì

firma del richiedente

REGOLARIZZAZIONE DEGLI ACCESSI CARRABILI

Il Codice della Strada all'art. 3, comma 1, punto 37 definisce Passo carrabile "l'accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli".

Senza la preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada, non possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni della strada ai fondi o fabbricati laterali, né nuovi innesti di strade soggette ad uso pubblico o privato.

Gli accessi o le diramazioni già esistenti devono essere regolarizzati previa apposita domanda (in marca da bollo) indicante: 1) il numero degli accessi di cui si chiede la regolarizzazione, 2) l'apertura dell'accesso espressa in mt. lineari, 3) se vi è la presenza di marciapiede oppure se l'accesso è a raso o a filo manto stradale oppure con sottoportico e 4) se è a servizio di un immobile destinato ad abitazione privata, all'esercizio di un'attività economico commerciale o ad uso pubblico (es. scuola). Per le richieste di concessione di occupazione di suolo pubblico con griglie od altro manufatto deve essere indicata la superficie occupata in metri quadrati.

I passi carrabili devono essere individuati con apposito segnale (prescritto dal Regolamento di esecuzione ed applicazione del C.d.S.) indicante la zona per l'accesso dei veicoli alle proprietà laterali in corrispondenza del quale vige il divieto di sosta.

L'autorizzazione/concessione dell'ente proprietario della strada, contestualmente all'esposizione del segnale, consente di far valere nei confronti di terzi il divieto di sosta e quindi autorizza la rimozione dei veicoli che sostano nella zona antistante il passo medesimo. Sono vietate trasformazioni di accessi o di diramazioni già esistenti e variazioni nell'uso di questi, salvo preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada.

Per ogni ulteriore informazione l'Ufficio Polizia Locale è a disposizione con il seguente orario di apertura al pubblico: martedì e venerdì dalle ore 10:00 alle 12:00.

Normativa di riferimento artt. 22, 26 e 27 del Codice della Strada D. Lgs. N. 285/1992 – artt. 46 e 120 del Regolamento di esecuzione DPR n. 495/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

Informativa privacy il soggetto dichiara di essere stato preventivamente informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs n. 196/2003, in ordine al trattamento dei dati personali raccolti nell'ambito del procedimento per la quale la presente dichiarazione è resa.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(Art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a _____

nato/a _____ (Prov. _____), il _____

residente a _____ (Prov. _____), Via _____ n. _____ CAP _____

domiciliato a _____ (Prov. _____), Via _____ n. _____ CAP _____

legale rappresentante della ditta _____

con sede a _____ (Prov. _____), Via _____ n. _____ CAP _____

Codice Fiscale _____ Partita Iva _____

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARA

- di essere proprietario/a dell'area su cui si trova l'accesso di Via _____ n. _____
- di essere comproprietario/a dell'area su cui si trova l'accesso di Via _____ per la quota del ____ %
- di essere legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, tutore, curatore e simili _____
- di essere amministratore del Condominio _____
- di essere erede di (cognome e nome) _____
già titolare di concessione di passo carraio n. _____ del _____ per n. _____
passo/i carrabile/i in Via _____ n. _____
- che il passo carrabile accede ad una strada/area pubblica o aperta al pubblico;
- che il passo carrabile dista più di 12 metri da un incrocio;
- che il passo carrabile è arretrato rispetto alla sede stradale;
- che l'accesso è automatizzato;
- che la costruzione dell'immobile è avvenuta nell'anno _____;
- che la costruzione dell'accesso carrabile è stata autorizzata con titolo edilizio _____
n. _____ del _____ intestato a _____

IL DICHIARANTE

(luogo, data)

(firma leggibile)

- La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono.
- Deve essere allegata fotocopia di un documento di identità del dichiarante.

Si informa che il trattamento dei dati comunicati sarà realizzato nel rispetto del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196